

procurerà di stabilire questa graduatoria, secondo il concetto sintetico qui espresso, in maniera, che ne esca qualche cosa di veramente giusto ed equo.

PRESIDENTE. Così è esaurita la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

« Art. 1. All'art. 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 30 novembre 1902, n. 521, è sostituito il seguente:

« Gli impieghi riservati ai sottufficiali in virtù dell'articolo 12 sono:

« a) tutti quelli di ufficiale d'ordine ed assistenti locali, assistenti locali del genio, custodi ed altri analoghi in tutte le amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e due terzi di quelli di uscire nell'amministrazione centrale della guerra;

« b) in tutte le amministrazioni dello Stato: metà dei posti d'ordine e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 e 900 lire.

« I posti di ufficiale d'ordine nell'amministrazione centrale della guerra sono però tutti devoluti agli ufficiali d'ordine nelle amministrazioni militari dipendenti.

« Quelli di ufficiale d'ordine nelle altre amministrazioni centrali e provinciali dello Stato sono devoluti soltanto per metà agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, ed in egual numero di uguali in quest'ultimo caso devoluti direttamente ai sott'ufficiali ».

« La disposizione deve essere applicata in

modo che gli ufficiali d'ordine propriamente detti, provenienti da quelle amministrazioni, contemporaneamente alle stesse

amministrazioni, e per un terzo dai posti d'ordine propriamente detti, esistenti o da crearsi, o di

uscita, e per un terzo dalla retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla

retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla

retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla

retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla

retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla

retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla

retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla

retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla

retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla retribuzione, compresa fra 1200 e 900 lire, e per un terzo dalla

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Nell'ultimo capoverso del comma b, dove è detto: « Tale disposizione deve essere applicata in modo che nelle nomine ad ufficiale d'ordine presso le altre amministrazioni, i provenienti da quella militare siano nominati contemporaneamente ed intercalati ecc. » desidererei si sopprimessero le parole: « nominati contemporaneamente. »

PRESIDENTE. Si dirà dunque soltanto: « siano intercalati uno ad uno. »

Ha chiesto di parlare, onorevole relatore?

COMPANS, *relatore*. È stato concordato così col ministro stamane, prima della discussione quindi la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Va bene.

Con questa modificazione metto a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

« Art. 2. È fatta facoltà al ministro della guerra di transitare, in misura non superiore ad un trentesimo dei posti disponibili, nell'ultima classe degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, dopo quelli esistenti, quegli uscieri che, prima di ottenere tale nomina, erano anche e già in nota per l'impiego di ufficiale di scrittura o per altri della stessa categoria, in base però a norme da stabilirsi dal ministro stesso ».

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sarà per quel *transitare*. Parli.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Dopo le parole « quegli uscieri » chiedo d'intercalare le parole: « del Ministero stesso. »

PRESIDENTE. Ma anche quel *transitare* non è un termine che può andare.

Voci: Si può dire: *trasferire*.

PRESIDENTE. Si dirà allora *trasferire*.

Pongo ora a partito questo articolo con queste modificazioni.

(È approvato).

« Art. 3. È fatta facoltà al ministro della guerra di nominare con decreto reale, ufficiali di ordine di terza classe delle amministrazioni militari dipendenti, dopo tutti quelli esistenti, gli *attuali* capi operai ed operai, capi lavoratori e lavoratori scritturali di artiglieria e genio, dei magazzini centrali, e gli *attuali* inservienti presso la Scuola di guerra, che disimpegnano attribuzioni di ufficiali di scrittura o affini, in servizio *anteriamente* al 1° gennaio 1903, che ne saranno ritenuti meritevoli,

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.